



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UBRRAC 0023717 P-4.7.2.1

del 27/10/2015



12559387

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 3 - Riscontro atti centri n. 1,3,4,5,10,12,16 E 18

AL DIPARTIMENTO DELLA
GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

Via della Ferratella in Laterano 51
00184 - Roma

OGGETTO: Accordo Dipartimento della Gioventù/ANCI del 10 settembre 2015
-Decreto approvazione.

Si restituisce, munito del visto di registrazione di questo Ufficio, il provvedimento in
oggetto.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Gabriella Salone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriella Salone', written in a cursive style.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO, 51 - 00179 ROMA
Ufficio per le Politiche Giovanili

All' Ufficio del Bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo - contabile
Servizio Bilancio
S E D E

Oggetto: Accordo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale/ANCI
sottoscritto in data 10 settembre 2015. Decreto di approvazione.

Si trasmette, per i successivi adempimenti, il decreto di approvazione dell'Accordo in
oggetto.

1. Decreto di approvazione n. 528/2015 in data 16 settembre 2015;
2. Accordo Dipartimento/ANCI.

Servizio per la gestione gli interventi a favore delle giovani
generazioni realizzati in collaborazione con le autonomie
locali e per la vilanza sulla A.N.G.

Il Coordinatore
Dot.ssa Emma Perrelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

IL CAPO DIPATIMENTO

m. 528/2015

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, ed in particolare l'art. 15;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che definisce, in Tabella C, la dotazione finanziaria del "Fondo per le politiche giovanili";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013 di approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2014;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014 n. 571, con il quale il Sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1213, con il quale il predetto Ministro, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le Politiche giovanili ed il Servizio civile nazionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 04 marzo 2014, n. 648, con il quale l'On. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

VISTO il decreto ministeriale 08 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014, Foglio n. 2156, con il quale all'On. Dott. Luigi Bobba sono state delegate le funzioni di indirizzo politico - amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014, n. 1158, con il quale al Cons. Calogero Mauceri viene conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e viene contestualmente affidata la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Gioventù e Servizio Civile Nazionale" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014 al n. 2199, con il quale al Cons. Pasquale Trombaccia è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio Organizzazione e Comunicazione;

VISTO il decreto a firma del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 10 settembre 2015 con il quale il Cons. Pasquale Trombaccia è stato delegato alla sottoscrizione dell'Accordo tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31 luglio 2015, di riparto del "Fondo per le Politiche giovanili", registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2015 al n.2286;
PRESO ATTO che in data 10 settembre 2015 il citato Accordo è stato sottoscritto tra le Parti,

DECRETA

E' approvato l'Accordo sottoscritto in data 10 settembre 2015 tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza.

Roma, 16 SET. 2015.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 SEGRETARIATO GENERALE**

**UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
 DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E ANNOTATO 2440/2015

Roma, 27/10/15.

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

Cons. Calogero Mauceri

Calogero Mauceri

DGSCN - 4.27.8 - Protocollo 0028114 del 16/09/2015

DGSCN - 4.27.8 - Protocollo 0027267 del 10/09/2015



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale



Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

ACCORDO

L'anno 2015, il giorno del mese di settembre

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal Cons. Pasquale Trombaccia, giusta delega del Capo Dipartimento in data 10 settembre 2015, di seguito "Dipartimento",

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, C.F. 80118510587, rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra, nella sua qualità di Segretario Generale, di seguito "ANCI",

di seguito anche indicate collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

- l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante *"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, attribuisce al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale funzioni di promozione e raccordo delle azioni di Governo per l'attuazione delle politiche in favore dei giovani;
- lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali, in data 10 luglio 2014, hanno sancito Intesa in sede di Conferenza Unificata individuando, all'art. 3, comma 1, la quota parte del Fondo per le politiche giovanili destinata a cofinanziare gli interventi in favore dei comuni nella misura del 20% del Fondo stesso per l'anno 2014, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2014 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d'esercizio, da successive manovre di finanza pubblica;
- l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pro-tempore del 30 settembre 2014 di *"Riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2014"*, registrato alla Corte dei conti in data 9 dicembre 2014 Reg. 3130, prevede che per l'Esercizio Finanziario 2014 la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti dai comuni è pari ad euro 2.733.142,80 (20% del Fondo), mentre la quota parte destinata a cofinanziare azioni ed interventi proposti dalle province è pari ad euro 1.093.257,12 (8% del Fondo);
- l'articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pro-tempore del 31 luglio 2015 di *"Riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015"*, registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2015 Reg. 2286;
- la legge n. 56/2014 ha profondamente innovato il sistema delle autonomie locali, istituendo le città metropolitane e trasformando le province in enti di area vasta di secondo grado con funzioni proprie e ben definite;
- in questa logica ANCI e UPI hanno siglato, in data 18 giugno 2014, un Protocollo d'intesa volto a consentire un percorso di massima integrazione e raccordo delle associazioni, ai fini della piena rappresentanza unitaria. In tal senso l'ANCI rappresenterà complessivamente il sistema delle autonomie locali, comuni, città metropolitane e province, nelle attività di gestione del Fondo per le politiche giovanili per l'annualità 2015;
- l'art. 5, comma 1, dell'Intesa sancita in data 7 maggio 2015, come modificata in data 16 luglio 2015, nel sostituire gli artt. 3 e 4 dell' Intesa 10 luglio 2014, ha confermato che la quota delle risorse da destinare agli Enti locali è stabilita nella misura del 28%;
- il comma 2 dello stesso articolo 5 stabilisce che la suddetta quota è integrata dalle economie, pari a complessivi euro 2.692.463,38, derivanti da pregressi accordi sottoscritti con gli Enti locali e riassegnate, nell'esercizio finanziario 2015, al Fondo per le politiche giovanili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

- all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), è demandata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richiede l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;

- ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale e, tra l'altro:

a) rappresenta i comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, Comitato delle Regioni, Parlamento della Repubblica, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione e a ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni di interesse locale;

b) ne promuove lo sviluppo e la crescita;

c) ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, con l'UNCEM, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;

d) svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

- è necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 dell'Intesa sancita in data 7 maggio 2015, come modificata in data 16 luglio 2015:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo è stipulato in attuazione dell'articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali pro-tempore del 30 settembre 2014, dell'articolo 5 comma 3 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 maggio 2015, come modificata in data 16 luglio 2015, e dell'articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali pro-tempore del 31 luglio 2015, per disciplinare le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative in favore dei Comuni.

2. ANCI si impegna a trasmettere al Dipartimento, entro trenta giorni dalla data di cui al successivo articolo 3, comma 1, il programma di attuazione delle iniziative ai fini dell'approvazione da parte del Dipartimento.

3. Il materiale prodotto da ANCI ai fini della realizzazione delle iniziative di cui al presente Accordo deve riportare il logo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'indicazione che le stesse sono realizzate anche grazie al finanziamento concesso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul "Fondo per le politiche giovanili". A tal fine, ANCI è autorizzata all'uso ed alla riproduzione del logo esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Accordo.

Articolo 3 - Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione dell'Accordo stesso da parte degli Organi di Controllo, che il Dipartimento provvede a comunicare ad ANCI; ANCI comunica al Dipartimento la data di avvio delle attività.

2. Il presente Accordo ha durata di mesi 18 (diciotto); tale durata può essere prorogata per un massimo di dodici mesi, previa formale e motivata richiesta da parte di ANCI, purché espressamente richiesta almeno trenta giorni prima della data di scadenza del presente Accordo. La concessione della proroga, che è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 4 – Attività di monitoraggio

1. ANCI trasmette al Dipartimento, entro quarantacinque giorni dalla scadenza di ognuno dei primi due semestri, una dettagliata relazione nella quale sono illustrate le attività svolte e valutati i risultati raggiunti per la realizzazione delle iniziative indicate nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Accordo.

2. ANCI trasmette al Dipartimento, entro novanta giorni dalla scadenza del presente Accordo, una dettagliata relazione finale nella quale sono illustrati e valutati i risultati raggiunti, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Accordo.

3. Le relazioni ed i rendiconti devono essere firmati dal rappresentante legale di ANCI e vanno inviati alla PEC della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, dgioventuescn@pec.governo.it.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Art. 5 – Finanziamento

1. La quota del Fondo per le politiche giovanili annualità 2014, destinata a cofinanziare gli interventi in favore dei comuni delle città metropolitane e degli enti di area vasta, è complessivamente pari ad € 3.826.399,92.
2. Le economie, derivanti da pregressi accordi sottoscritti con gli Enti locali e riassegnate nell'esercizio finanziario 2015 al Fondo per le politiche giovanili, destinate a cofinanziare gli interventi in favore dei comuni delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sono complessivamente pari a euro 2.692.463,38.
3. Il finanziamento di cui ai precedenti commi, pari a € **6.518.863,30** è così ripartito:
 - a) € 456.320,00 in favore di ANCI, a titolo di contributo alle spese generali sostenute dalla stessa per lo svolgimento delle attività di programmazione, attuazione, gestione Avvisi, realizzazione e monitoraggio e comunicazione delle iniziative messe in atto dai comuni, dalle città metropolitane e dagli enti di area vasta;
 - b) € 1.018.863,30 a titolo di cofinanziamento per lo scorrimento della graduatorie relative agli avvisi innovazione sociale;
 - c) € 500.000,00 a titolo di cofinanziamento per l'iniziativa Scuola per giovani amministratori;
 - d) € 2.393.680,00 a titolo di cofinanziamento dell'iniziativa denominata Avviso pubblico progetti sviluppo creatività giovanile per rigenerazione urbana da attivare successivamente alla registrazione del decreto ministeriale di riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2015;
 - e) € 2.150.000,00 a titolo di cofinanziamento dell'iniziativa denominata Avviso pubblico progetti innovazione sociale prevenzione e contrasto al disagio giovanile per città metropolitane ed enti di area vasta, da attivare successivamente alla registrazione del decreto ministeriale di riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2015;
3. ANCI prende atto ed accetta che il Dipartimento non assume altri oneri oltre l'importo stabilito nel comma 3 del presente articolo.

Art. 6 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento in favore di ANCI

1. L'erogazione del finanziamento in favore di ANCI, pari a complessivi € 456.320,00, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), è disposta secondo le seguenti modalità
 - a) una prima quota, pari al 50%, a seguito dell'invio della relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti nel primo semestre di attività, e del rendiconto delle spese sostenute, unitamente a regolare nota di debito;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

b) una seconda quota, pari al 50%, a seguito dell'invio della relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti a completamento delle attività progettuali e del rendiconto delle spese sostenute, unitamente a regolare nota di debito.

2. L'erogazione del finanziamento è disposta, mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero IBAN: IT91B0200805365000500081866 presso la Banca Unicredit, intestato a ANCI, entro sessanta giorni dalla ricezione della nota di debito di cui al comma 1, da intestare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, ed inviare alla: PEC dgioventuescn@pec.governo.it.

3. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento causati dai controlli di legge oppure dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 7 – Modalità e termini di trasferimento della quota di finanziamento destinata a comuni, città metropolitane e enti di area vasta

1. Per la linea di intervento di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), l'erogazione in favore di ANCI della somma di € 500.000,00, è disposta secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota, pari al 30%, dietro presentazione di una dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante l'avvenuta avvio delle attività della Scuola per giovani amministratori;
- b) la seconda quota, pari al 50%, ad avvenuta presentazione della relazione di ANCI sulle attività e del rendiconto sulle spese sostenute relative al primo semestre, unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento; la relazione di ANCI dovrà dare atto che il rendiconto delle spese è conforme alle "Indicazioni operative per la rendicontazione degli importi" di cui all'allegato A del presente Accordo;
- c) la terza quota, pari al 20%, a titolo di saldo, dietro presentazione della relazione finale di ANCI sulle attività e del rendiconto sulle spese sostenute a conclusione dell'iniziativa, unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento, la relazione di ANCI dovrà dare atto che il rendiconto delle spese è conforme alle "Indicazioni operative per la rendicontazione degli importi" di cui all'allegato A del presente Accordo.

2. Per ciascuna delle linee di intervento di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) d) ed e), l'erogazione in favore di ANCI della restante somma complessiva di euro 5.562.543,30 è disposta secondo le seguenti modalità:

- a) una prima quota, pari al 20%, dietro presentazione di una dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante l'avvenuta sottoscrizione delle Convenzioni con i comuni o città metropolitane ed enti di area vasta per ogni linea di intervento di cui all'articolo 5



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

comma 2, lettera b) d) ed e), unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento;

b) la seconda quota, pari al 50%, ad avvenuta presentazione, per ogni linea di intervento, della relazione di ANCI sull'attività e sulle spese sostenute dai comuni o dalle città metropolitane ed enti di area vasta relative al primo semestre di attività, unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento; la relazione di ANCI dovrà dare atto che il rendiconto delle spese presentato ad ANCI è conforme alle "Indicazioni operative per la rendicontazione degli importi" di cui all'allegato A del presente Accordo;

c) la terza quota, pari al 30% a titolo di saldo, ad avvenuta presentazione, per ogni linea di intervento, della relazione finale di ANCI sull'attività e sulle spese sostenute a conclusione dell'iniziativa finanziata, dai comuni o dalle città metropolitane ed enti di area vasta unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento; la relazione di ANCI dovrà dare atto che il rendiconto delle spese presentato ad ANCI è conforme alle "Indicazioni operative per la rendicontazione degli importi" di cui all'allegato A del presente Accordo.

3. L'erogazione della quota di finanziamento di cui al comma 2, lettera b) è disposta a seguito della positiva valutazione a firma del rappresentante legale di ANCI, dello stato complessivo di avanzamento fisico delle iniziative realizzate e della rendicontazione finanziaria degli enti, relativa al periodo di attività svolta sino alla data della relativa richiesta.

4. L'erogazione del saldo di cui al comma 2 lettera c) è disposta a seguito della positiva valutazione a firma del rappresentante legale di ANCI dello stato delle iniziative realizzate e dei rendiconti finanziari finali resi dagli enti. Qualora l'importo complessivo del finanziamento di cui al comma 1 risulti superiore all'ammontare delle spese sostenute, il Dipartimento eroga a titolo di saldo un importo sino a concorrenza delle spese sostenute.

5. L'erogazione del finanziamento è disposta, mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero IBAN: IT91B0200805365000500081866 presso la Banca Unicredit, intestato a ANCI, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1, da intestare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, ed inviare alla: PEC dgioventuescn@pec.governo.it.

6. L'ANCI verifica l'effettivo pagamento delle somme rendicontate da parte degli enti beneficiari entro i 180 giorni successivi alla liquidazione del saldo finale. Nel caso in cui l'ammontare dei pagamenti effettivi risulti inferiore a quanto rendicontato ANCI chiede la restituzione della quota di finanziamento corrisposta in eccedenza e provvede a riversarla nella contabilità speciale n. 350 - 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale 80188230587 - IBAN: IT49J0100003245350200022330 - COD. SWIFT: BITA IT RR XXX - indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

segunte causale: "Restituzione economie di spesa risultanti dall'accordo di collaborazione Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale - da far confluire nel Fondo per le Politiche Giovanili".

7. Le risorse finanziarie, assegnate dalle Intese 10 luglio 2014 e 16 luglio 2015 in favore di ANCI, che si rendano eventualmente disponibili alla conclusione del presente Accordo, sono interamente destinate ad iniziative in favore dei giovani, da concordare tra le Parti mediante la stipula di un atto integrativo.

8. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento causati dai controlli di legge oppure dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, avendo ad oggetto l'erogazione di un mero cofinanziamento di attività progettuale ad Ente senza fine di lucro, non rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della sopra citata legge, che trova applicazione anche in materia di erogazione e concessioni di provvidenze pubbliche di qualsivoglia natura, i pagamenti a favore di terzi potranno essere effettuati da ANCI unicamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale.

2. Il Dipartimento non procederà ai trasferimenti finanziari in favore dell'ANCI, di cui agli articoli 6 e 7 del presente Accordo, in mancanza di esplicita dichiarazione, da riportare in calce alle rendicontazioni ed alle richieste di pagamento, in ordine all'integrale rispetto della disposizione legislativa di cui al comma 1, anche in riferimento ai pagamenti effettuati da ANCI a favore di terzi.

3. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo comporterà, per ANCI, l'applicazione della sanzione di cui al citato articolo 6 comma 1 della legge 3 agosto 2010, n. 136. Trovano, inoltre, applicazione i commi 5 e 5 bis del sopra citato articolo 6.

Art. 9 – Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, di grave inadempimento alle attività di cui al presente Accordo, per cause imputabili ad ANCI, il Dipartimento comunica per iscritto ad ANCI a mezzo di raccomandata *a/r* di adempiere a quanto previsto nel termine indicato. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

2. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, ANCI ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme non utilizzate sino alla data di risoluzione dell'accordo.

3. In caso di mancata o inesatta realizzazione delle attività garantite dai Soggetti Beneficiari per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, ANCI si impegna a richiedere agli stessi entro un congruo termine

DGSCN - 4.27.8 - Protocollo 0028114 del 16/09/2015

DGSCN - 4.27.8 - Protocollo 0027267 del 10/09/2015



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

l'esecuzione di tali attività. Decorso infruttuosamente tale termine ANCI è tenuta a richiedere ai predetti Soggetti beneficiari la restituzione delle somme eventualmente già erogate e non utilizzate.

Articolo 10 - Domicilio legale

Per qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. In mancanza ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto, si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte inadempiente, anche se non pervenuta.

Articolo 11 - Risoluzione controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il presente accordo si compone di 11 articoli ed è redatto in due esemplari.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
 Il Coordinatore dell'Ufficio Organizzazione e
 Comunicazione

Cons. Pasquale Trombaccia

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
 ITALIANI - ANCI

Il Segretario Generale

Dr.ssa Veronica Nicotra